

DETERMINAZIONE n. 65 del 07.07.26

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO BIENNALE DI RSPP ESTERNO – CIG BC50B32C4C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rilevato che l'Ente necessita di un servizio di gestione e coordinamento della sicurezza sul luogo di lavoro;

Dato atto che il contratto per tale servizio, affidato con determinazione n. 22 del 03.03.25 all'ing. Cristina Rossetti è scaduto il 31.12.25, pur garantendo il professionista la continuità del servizio;

Dato atto che le nuove prestazioni contrattuali hanno avuto inizio a decorrere dall'01.01.26, in continuità con la precedente commessa e al fine di assicurare, senza interruzioni, la continuità del relativo servizio;

Ritenuto, conseguentemente, di formalizzare l'affidamento del ridetto servizio all'ing. CRISTINA ROSSETTI con studio in via Milano, 75 in Cesano Maderno (MB) C.F. RSSCST86A56D286S, P.IVA 06841110965, con la specifica di cui sopra, per un corrispettivo di € 3.500,00(tremilacinquecento) oltre iva, per il biennio 2026-2027;

Richiamati:

- l'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzino le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
- l'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 che, nel disporre che stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di forniture e servizi di importo inferiore € 140.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fa salvi gli obblighi di utilizzo di strumento di acquisti e di negoziazione anche telematici previsti dalle disposizioni vigenti;
- l'art 62 comma 5, del d.l.gs 36/2023 a mente del quale la stazione appaltante qualificata procede mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente;
- l'art 25 comma 3 del d.l.gs 36/2023 ove si prevede che stazioni appaltanti si avvalgano delle piattaforme di approvvigionamento digitale messe a disposizione anche da soggetti aggregatori e dalle regioni;

Visto e considerato che:

- l'art 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti la capacità economico –finanziaria e tecnico-professionale;

- l'art 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono con le seguenti modalità... *"b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali"*;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d) l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante e dell'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b) del codice dei requisiti generali e speciali previsti dal medesimo codice"*;
- ai sensi dell'art 58 del D.Lgs. 36/2023, l'appalto non è suddivisibile in lotti poiché caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste;
- ai sensi dell'art 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato 1.4 del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 1 L. 241/90 e s.m.i dato l'importo dell'affidamento e l'infungibilità delle prestazioni nel senso dianzi precisato, una procedura diversa dall'affidamento diretto contrasterebbe con i principi di semplificazione ed economicità, intesa quale uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione degli operatori, e di congruità dei propri atti rispetto allo scopo che si vuole perseguire, oltre ovviamente ad un principio di tempestività, derivante dall'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente;

Precisato che, ai fini dell'affidamento e in relazione all'art. 192 del T.U.EE.LL. e all'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, le finalità e le clausole negoziali essenziali sono le seguenti:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: garantire la gestione e il coordinamento della sicurezza sul luogo di lavoro;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, così come previsto dall'art. 18 comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023;
- importo presunto: € 3.500,00 (tre milacinquecento/00) oltre IVA per il biennio 2026-2027;
- pagamenti: il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio;
- procedura di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- termini di esecuzione: secondo i termini previsti dall'offerta;
- tempi per la fatturazione: febbraio - giugno;

Dato atto che, ai fini della verifica del corrispettivo d'appalto, è stata effettuata una stima in funzione dell'entità, della complessità e della modalità di resa delle attività e delle prestazioni nell'arco del periodo preso in considerazione, accertandone la congruità economica mediante indagine di mercato esperita mediante comparazione con i prezzi praticati da altre PP.AA. per prestazioni e servizi simili e/o analoghi a

quelli oggetto di affidamento (il tutto come da documentazione agli atti istruttori) in linea con quanto indicato dall'ANAC al paragrafo 4.3.1 delle Linee Guida n. 4);

Dato atto che la nominata professionista, ha provveduto a:

- rendere una dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e all'applicazione del contratto collettivo ex art. 11 comma 2 del predetto decreto;
- accertare il patto di integrità ex lege 190/2012 e il codice di comportamento dell'Ente;
- assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari; come da documentazione agli atti (prot. 295/26);

Considerato, pertanto, che l'affidamento alla ridetta professionista è motivato, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., in ragione delle seguenti considerazioni:

- rispondenza dell'offerta contrattuale a soddisfare l'interesse pubblico che l'Ente deve perseguire: garantire la gestione e il coordinamento della sicurezza sul luogo di lavoro;
- congruità del prezzo in raffronto alle finalità delle prestazioni, desunta mediante analisi dei prezzi praticati da altre Amministrazioni locali per commesse identiche/analoghe;
- possesso da parte della professionista dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, come da apposita autocertificazione resa, sopra citata;
- congruità del corrispettivo come sopra motivato;

il tutto in coerenza con quanto previsto da ANAC nei paragrafi 3.7 e 4.3.1 delle Linee Guida n. 4;

Rilevato è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione il CIG n. BC50B32C4C;

Rilevato che:

- l'affidamento del servizio in oggetto è annoverabile tra i cc.dd. servizi intellettuali, senza attività che comportino rischi di particolare natura, rientrando pertanto nelle fattispecie esentative previste dall'art. 26, comma 3bis del D.Lgs. n. 81/2008, per cui per esso non sono previste la definizione del DUVRI e la determinazione dei costi della sicurezza;
- le prestazioni di cui in oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, in particolare per il relativo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- ai fini del presente affidamento non trovano applicazioni i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui alla L. 28 dicembre 2015 n. 221;

Dato atto che, alla data di adozione del presente provvedimento:

- le prestazioni di servizio non sono oggetto di singole convenzioni Consip in essere, ai sensi dell'art. 26, comma 1, L.488/1999 e dell'art. 1, comma 449, L. 296/2006, né di convenzioni quadro stipulate da Arca Lombardia ai sensi dell'art. 1, commi 449, 455, 456 L. 296/2006, né di convenzioni stipulate dalla Provincia di Brescia, quale Soggetto Aggregatore, come da verifica effettuata sui profili internet www.acquistinretepa.it e www.arcalombardia.it, <https://cuc.provincia.brescia.it/iniziative-soggetto-aggregatore> (come da documentazione agli atti);
- le dette prestazioni sono escluse dall'applicazione del DPCM 11 luglio 2018, in quanto le stesse non rientrano tra le tipologie ivi considerate;

- l'intervento non è stato inserito nella programmazione triennale, in quanto di importo inferiore ad € 140.000,00, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. 241/90 e s.m.i. e degli artt. 15, comma 9 e 62 comma 13 del D.Lgs. 36/2023, è il sottoscritto dott. Diego Spagnolo;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

Attestato che nei confronti del sottoscritto:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
- non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento;
- non ricorrono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del DPR n. 62/2013 e al Codice di comportamento, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
- non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL);

Visto il vigente Statuto;

DETERMINA

Sulle premesse e con le motivazioni innanzi esposte:

1. **AFFIDARE** all'ing. CRISTINA ROSSETTI con studio in via Milano, 75 in Cesano Maderno (MB) C.F. RSSCST86A56D286S, P.IVA 06841110965, il servizio di gestione e coordinamento della sicurezza sul luogo di lavoro;
2. **DARE ATTO** che il corrispettivo presunto per il servizio in oggetto è pari a € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre IVA per il biennio 2026-2027;
3. **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 192 del T.U.EE.LL. e all'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, le finalità e le clausole negoziali essenziali sono quelle riportate in premessa, nonché quelle di cui all'offerta;
4. **DARE ATTO** che l'A.N.A.C. ha attribuito il numero di **CIG BC50B32C4C**;

5. **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la fase di affidamento, e di esecuzione (controlli resa servizio, verifiche funzionalità, pagamenti, rispetto condizioni di cui al capitolato, ecc,) ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e art. 31 del D.Lgs. 36/2023, è il sottoscritto Responsabile;
6. **DARE ATTO** che il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, così come previsto dall'art. 18 comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023;
7. **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa — contabile, di cui all'art. 147 — bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
8. **ATTESTARE** che, nei confronti del sottoscritto:
 - non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2021;
 - non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e del Codice di comportamento;
 - non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del DPR N. 62/2013 e del Codice di comportamento;
 - non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del DPR N. 62/20213 e al Codice di comportamento, né le situazioni ed i comportamenti ivi indicati;
 - non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i;
 - non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all'art.16 del D. Lgs. n. 36/2023;
9. **PROCEDERE** con l'esecuzione del contratto d'urgenza, ai sensi dell'art 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 nelle more della verifica dei requisiti secondo quanto previsto dall'art. 52 del codice e dal par. 4.2.4 delle linee guida ANAC n. 4, approvate con delibera n. 1097/2016 e successivamente aggiornate con delibera n. 206/2018, stabilendo che, in caso di insussistenza di uno o più dei sopracitati requisiti, verrà adottato provvedimento di risoluzione del contratto;
10. **DISPORRE** la pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" delle notizie inerenti la presente determinazione richieste dall'art. 23 e dall'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 nonché dall'art. 1 comma 32 della Legge 6/11/2012 n.190;
11. **DARE AVVERTENZA** che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 104/2010 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;
12. **DARE ATTO** che la presente determinazione:

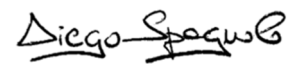
- è esecutiva con la firma del Responsabile;
- è inserita nel registro delle determinazioni.

Desio, il 07.07.26

PR.297/26 DS/rc

Il Responsabile

Dott. Diego Spagnolo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diego Spagnolo". The signature is written in a cursive, slightly stylized font with some loops and flourishes.